

---

Direzione Sociosanitaria  
Dipartimento Prevenzione, Epidemiologia,  
Programmazione e controlli

Genova, data del protocollo

c.a. Ufficio Scolastico Regionale

Direzioni Generali  
Direzioni Sanitarie  
Direzioni Sociosanitarie  
Dipartimenti di Prevenzione  
AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4, 5  
ANCI  
FIMP Liguria  
CIPE Liguria  
FIMMG Liguria  
SMI Liguria  
SNAMI Liguria

p.c. Presidente Regione Liguria  
Dott. Giovanni Toti

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione  
e lavoro della Regione Liguria

Dipartimento Salute e Servizi Sociali della  
Regione Liguria

**OGGETTO: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.**

A seguito dalla riunione del Comitato Permanente Regionale ex art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 28 aprile 2022 è emersa l'esigenza di ribadire quanto già comunicato con nota n. 7877 del 5 aprile 2022 ovvero che *alla luce del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, il quale ha introdotto, all'art. 9, "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", che tengono conto del miglioramento del quadro epidemiologico, della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni e della necessità di favorire la didattica in presenza, si ritiene che le disposizioni regionali, adottate con Deliberazione di A.Li.Sa. n. 57 del 14.02.2022 e precedenti, non trovino più completa applicazione.*

In particolare si precisa che non sono più in vigore i moduli di certificazione/autocertificazione di cui alle Deliberazione di A.Li.Sa. n. 57 del 14.02.2022 e precedenti. L'unico modulo di autocertificazione richiesto, in ottemperanza al Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, è quello relativo al rientro del soggetto sintomatico nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) a seguito di Test autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2 durante il periodo di auto sorveglianza.



La misura sanitaria dell'auto sorveglianza è applicata a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV2 sia in ambito extrascolastico (è sufficiente essere stati a contatto con un solo caso) sia in ambito scolastico (in presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe). La misura sanitaria dell'autosorveglianza, prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto, da cui sono esclusi i bambini frequentanti il sistema integrato di educazione e di istruzione, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso del dispositivo, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità, nonché durante lo svolgimento di attività sportiva.

E' consentita quindi la frequenza scolastica dei contatti di caso purché in assenza di sintomi.

Si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione ai soggetti interessati e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Filippo Ansaldi)

PC Direzione Sanitaria

S.C. Progettazione e sviluppo del sistema informativo, gestionale dei DWH e dei sistemi decisionali